



# ERICE

*Città di Pace e per la Scienza*

## **Regolamento Comunale sulle funzioni del Garante della persona disabile**

(approvato con deliberazione C.C. n.66 del 26/06/2019)

### **Art. 1**

#### **RICONOSCIMENTO ISTITUZIONALE**

Nel rispetto della legge regionale n.47 del 10.08.2012 che prevede l'istituzione dell'Autorità Garante per l'infanzia e adolescenza e dell'Autorità Garante della persona con disabilità che modifica la legge regionale 9 maggio 2012, n.26 presso il Comune di Erice è istituito l'Ufficio del "Garante della persona disabile".

### **Art. 2**

#### **NOMINA E REQUISITI**

Il Garante opera a titolo gratuito e viene scelto tramite avviso pubblico predisposto dal settore "servizi sociali e politiche giovanili" ogni tre anni; l'incarico è rinnovabile per una sola volta. Scaduto il termine, il garante rimane in carica per l'ordinaria amministrazione in attesa della nomina del successore.

L'Ufficio del Garante della Persona disabile, operante in piena autonomia politica ed amministrativa, è organo unipersonale nominato dal Sindaco sempreché in possesso dei seguenti requisiti:

- ✓ possesso del diploma di laurea in scienze sociali o equipollenti o medicina o psicologia o giurisprudenza;
- ✓ idoneo curriculum nella materia oggetto delle funzioni del Garante, dal quale si desuma chiara competenza e comprovata esperienza nell'ambito dei diritti dei disabili e delle attività sociali;
- ✓ non sia membro di organismi elettivi o esecutivi nazionali, regionali, locali, politici, sindacali;
- ✓ non sia dipendente comunale né di altri enti locali, istituzioni, consorzi o aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o/a controllo comunale, né lo sia stato negli ultimi

- due anni: non sia amministratore di enti, società, imprese a partecipazione pubblica o vincolate con il comune da contratti di opere o di somministrazioni ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dal Comune;
- ✓ assenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii).

Oltre a dover essere estraneo all'amministrazione, non dovrà ricoprire incarichi o ruoli di nessun genere nei partiti politici.

Il Garante non può esercitare impieghi pubblici o privati, attività professionali, commerciali o industriali in favore di associazioni e fondazioni che sono già legate da rapporti convenzionali con il Comune di Erice che determinano conflitti di interesse con la funzione. Si applicano, altresì, al Garante le cause di incompatibilità previste per la carica di Amministratore Locale dalla normativa Regionale prevista per la materia in questione.

Il Garante non può assumere il ruolo di mediatore né individualmente né collegialmente ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e s.m.i. in procedimenti che abbiano ad oggetto la materia relativa agli interventi effettuati come Garante.

### **Art. 3 ATTIVITA' E SEDE DEL GARANTE**

Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione; condivide i propri obiettivi e le azioni con il Settore Servizi Sociali e Politiche Giovanili.

Il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale possono richiedere relazioni e ascoltare il Garante relativamente alle azioni svolte e sulle iniziative assunte.

Il Garante, nell'esercizio delle sue funzioni, fornisce annualmente al Sindaco, all'Assessore alle Politiche Sociali e Giovanili e alla Commissione competente una relazione dettagliata delle attività svolte, che verrà discussa in Consiglio Comunale.

Il Garante ha accesso agli atti del Comune che siano inerenti le funzioni di sua competenza e su richiesta ne riceve copia.

Esercita la propria attività a titolo gratuito e con i mezzi e strutture proprie; in caso di necessità può chiedere al Comune – previa richiesta anticipata – la disponibilità temporanea di uffici e/o sale per conferenze al fine di svolgere le attività connesse all'esercizio della propria carica.

Il Comune doterà il Garante di uno specifico account e – mail istituzionale o pec, lo stesso potrà disporre, altresì, di un'apposita sezione sul sito web istituzionale del Comune dove sarà pubblicato anche il presente regolamento.

### **Art. 4 COMPITI DEL GARANTE**

Le funzioni del garante vengono esercitate per ottemperare a quanto previsto dal presente regolamento e dalla normativa specifica in materia di:

- ✓ Convenzione ONU ratificata con la legge 3 Marzo 2009, n.18
- ✓ Costituzione della Repubblica artt. 2 - 3 - 4- 38
- ✓ Legge 3 febbraio 1992 n.104
- ✓ Legge regionale 10 agosto 2012, n.47

Il Garante, a supporto dell'Amministrazione Comunale, interviene di propria iniziativa o sulla base di segnalazioni scritte per assicurare la piena promozione e la tutela delle persone disabili. A tal fine:

- comunica all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità le violazioni della Convenzione ONU e predispone una relazione annuale sullo stato di attuazione della predetta Convenzione nel territorio comunale.
- interviene di propria iniziativa o sulla base di segnalazioni scritte provenienti da un disabile o da un suo familiare, dal tutore , dal curatore, dall'amministratore di sostegno, da una Associazione avente per fine statutario la promozione sociale delle persone con disabilità , nei casi in cui si lamentino disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento, anche omissivo dal quale sia derivato o possa derivare un danno materiale o morale al Disabile.
- interviene in materia di programmazione, individuazione e reperimenti di finanziamenti;
- promuove, anche in collaborazione con gli enti territoriali competenti e le associazioni che si occupano di disabili e/o delle loro famiglie, ogni attività diretta a sviluppare la conoscenza dell'handicap e dei mezzi di tutela attraverso iniziative che ritiene più opportune, per la diffusione di informazioni e buone pratiche atte a favorire l'integrazione e l'inclusione sociale delle persone con disabilità;
- esprime pareri e formula proposte, su richiesta degli organi comunali, in ordine alla normativa esistente in materia di persone con disabilità ed esprime valutazioni sull'impatto delle azioni progettuali destinate alle persone con disabilità;
- collabora con l'Amministrazione Comunale alla raccolta ed elaborazione di dati relativi alle persone con disabilità residenti nel comune di Erice avvalendosi della collaborazione di volontari di cui all'art.4;
- informa il Sindaco, l'Assessore competente e la Commissione Comunale competente sulle iniziative intraprese e sui risultati raggiunti e collabora con il Garante regionale e nazionale;
- assicura l'informazione agli aventi diritto, ai familiari, alla cittadinanza, attraverso i mezzi che riterrà idonei al raggiungimento dello scopo, su tutte le normative riguardanti la tematica specifica.

#### **Art.5**

#### **ULTERIORI FUNZIONI DEL GARANTE**

Il Garante qualora ne ravvisi la necessità, rivolge indicazioni e suggerimenti ai fini di una migliore organizzazione degli uffici preposti alla erogazioni dei servizi alla Persona disabile.

Può farsi promotore altresì di iniziative culturali, attività sportive e ricreative al fine di migliorare l'inserimento del disabile nel territorio sociale-previo raccordo con l'amministrazione comunale.

Il Garante ha il potere di accedere agli uffici pubblici di controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione rese alle Persone disabili nonché l'agibilità degli spazi aperti al pubblico sotto il profilo dell'assenza di barriere architettoniche .

#### **Art.6**

#### **SEGNALAZIONI DEL GARANTE**

Il Garante delle persone disabili segnala al Dirigente delle strutture amministrative le carenze o il comportamento omissivo, ovvero non corretto, adottati dal personale, inerente all'applicazione delle disposizioni normative o regolamentari in vigore che determinano uno specifico pregiudizio alla persona disabile, al fine di un eventuale avvio di un procedimento disciplinare verso gli impiegati che ne hanno determinato il danno. Se l'omissione è direttamente imputabile al responsabile della struttura, la segnalazione verrà rivolta all'ufficio sovraordinato e al Sindaco. Se il non corretto comportamento assume le connotazioni di reato, costituirà oggetto di esposto agli organi giurisdizionali competenti.

#### **Art.7**

#### **OBBLIGHI DEL GARANTE**

Il Garante dovrà dotarsi di un registro che dovrà essere aggiornato periodicamente, sul quale dovranno risultare i nomi delle persone disabili residenti nel Comune di Erice. Su tale registro saranno annotate tutte le iniziative adottate dal garante durante lo svolgimento della sua attività. Il Garante è tenuto ad osservare il segreto professionale sugli atti dei quali viene a conoscenza in ragione dell'incarico di cui al presente regolamento nel rispetto al diritto alla legge sulla Privacy.

Annualmente, entro la data di approvazione del consuntivo, il garante della persona disabile presenta al Sindaco o all'Assessore competente, una relazione sulle attività svolta. Copia della relazione sarà trasmessa per conoscenza al Presidente della Regione , all'Assessorato regionale alla famiglia, nonché pubblicata sul sito del Comune.

#### **Art. 8**

#### **DECADENZA**

Il Garante della persona disabile può essere rimossa dall'incarico in qualsiasi momento su decisione del Sindaco qualora questi mantenga comportamenti non conformi alle leggi in vigore, o non adempia al proprio dovere.

#### **Art.9**

#### **GRATUITA'**

Il Garante esercita le proprie funzioni a titolo onorifico e allo stesso non spetta alcun rimborso spese.